



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Sud Sardegna

Viale San Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033

Email: protocollo@comune.barumini.ca.it



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE SARDEGNA.

CIG: ZDA271E327

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Barumini, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali come meglio specificato nella lettera di invito.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata RdO del sistema telematico SardegnaCAT mediante consultazione di n. 5 operatori economici iscritti alla categoria merceologica AL23AC - SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER UFFICIO codici 90919000-2, 90919100-3, 90919200-4, 90919300-5 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, compilati secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare e nei documenti allegati e corredati della documentazione ivi prescritta, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2019** attraverso l'utilizzo del mercato elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005

La presente gara avrà luogo **il giorno 15.03.2019, alle ore 9:00** avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Sardegna, dinanzi alla Commissione di gara, all'uopo costituita

Il luogo di svolgimento del servizio sono i seguenti edifici di proprietà del Comune di Barumini **meglio descritti negli allegati 1 -2- 3-4-5- allegati alla documentazione di gara:**

- Uffici comunali, siti in Viale San Francesco n. 5, costituito da n. 27 vani, mq. 637
- Biblioteca-Mediatheca, sito in Piazza San Francesco, costituito da n. 23 vani, mq. 477;
- Scuola di scavo e restauro, Sita in Via Principessa Jolanda n. 3, costituita da n. 24 vani, mq. 457
- Ex Municipio, sito in Via S'anziana n. 12, n. 4 vani, mq. 100
- Salone Parrocchiale, sito in via Repubblica, vani 5, mq. 445

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) lettera di invito descrittiva e prestazionale;
- c) patto di integrità;
- d) DGUE elettronico;
- e) allegati 1-2-3-4-5- relativi alla descrizione dei locali nei quali dovrà essere reso il servizio;

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- a) pulizia degli uffici e dei locali comunali;

1.2. La durata del servizio è di *di anni 2 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto – prevista per Marzo 2019 fino a conclusione dello stesso – indicata per marzo 2021.*

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un ulteriore anno.

1.3. L'importo a base di gara, è **pari a € 15.624,00** oltre alla somma non inferiore a € 533,12 per oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, *IVA esclusa (22%)*

1.4. L'appalto è finanziato con *fondi di bilancio del Comune di Barumini.*

1.5. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammesse a partecipare tutte le imprese, ditte e società o cooperative sociali di tipo B regolarmente costituite ai sensi della 8.11.1991 n. 38.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Chiarimenti

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzo del sistema telematico, SARDEGNA CAT, quale Centrale di committenza della Regione Sardegna che consente di gestire le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di SARDEGNA CAT, sono contenute nello specifico documento scaricabile dal sito <https://www.sardegncat.it/>. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente e pubblicata <https://www.sardegncat.it/>.

N.B. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti e le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, saranno pubblicate sul portale SardegnaCAT e sul "*profilo del committente*" (sito web del Comune di Barumini al seguente indirizzo: www.comune.barumini.ca.it). Il contenuto degli stessi avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito indicato anche come "*Codice*") e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente

l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, compilati secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare e nei documenti allegati e corredati della documentazione ivi prescritta, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2019** attraverso l'utilizzo del mercato elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

4.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

4.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

4.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

4.4. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili nella piattaforma MePa.

4.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

4.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, **costituisce causa di esclusione.**

5. sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato - previo appuntamento da concordare telefonicamente al num. 070/9368024 - 109 (referente Sig. Giuseppe Spanu) – ogni lunedì e mercoledì, sino alla data utile per la presentazione delle domande. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno

degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice

6. Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili le seguenti prestazioni: tutte le attività oggetto di appalto;

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra quelle ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

7. Pagamento Del Contributo A Favore Dell'Anac

Esente.

Sul punto si richiama la Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Ulteriori disposizioni

8.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

8.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

8.3. L'offerta vincherà il concorrente per *180 giorni* dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

8.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di *almeno 35 giorni* che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

8.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai

sensi degli articoli 109 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente a € 312,48** e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso il tesoriere del Comune di Barumini:

IBAN IT47C 01015 44160 000 000 013 158;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

9.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

9.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

9.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

9.5. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

9.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Più in particolare, la stessa – da corrispondersi nelle forme e nei modi già indicati nell'art. 93 d.lgs.50/2016 **è indicato nella misura del 10% dell'importo del contratto e pertanto, nel caso di specie sarà pari ad euro 1.562,40;**

9.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

9.8. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10. Requisiti di Partecipazione

10.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art.80 comma 4 del D.lgs. n.50/2016, costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura la sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate (contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

10.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Tenuto conto della peculiarità del servizio, nonché dell'ambito in cui le attività oggetto dell'appalto devono essere espletate, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura di gara oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, devono essere in possesso anche dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) lett. b) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) di seguito riportati e da riportare nell'**allegato B**:

ADEGUATA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore dovrà dichiarare di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2015 – 2016 - 2017), un fatturato globale non inferiore ad € 31.248,00 (art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016).

ADEGUATA IDONEITÀ PROFESSIONALE

-Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto della gara ovvero per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza e/o se cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e/o se Cooperative Sociali all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara;
- iscrizione nella Sezione "B" degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della L. 381/1991 o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione agli Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all'art. 5, comma 3, L. 381/1991.

ADEGUATA CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

- Esperienza professionale almeno triennale, anche non continuativa nella gestione senza contenziosi e con buon esito, di servizi di pulizia e sanificazione presso Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o committenti privati da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
- Capacità organizzativa necessaria a garantire un'ottima e puntuale esecuzione del servizio (Numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni).

11. modalità di espletamento della gara e Documentazione amministrativa

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, compilati secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare e nei documenti allegati e corredati della documentazione ivi prescritta, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2019** attraverso l'utilizzo del mercato elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in formato elettronico ed

essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere comprensiva della seguente documentazione:

- a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica” (compilazione allegati A e B);**
- b) Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”;**
- c) Offerta Economica – “Busta Economica”.**

La Documentazione amministrativa “busta di qualifica” deve contenere i seguenti documenti:

11.1. Dichiarazione sostitutiva (**All. A**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice e precisamente:

- non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito e relativa documentazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- L'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione della documentazione di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

• Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 13 procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

12.3. in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

12.4. **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

12.5. **a pena di esclusione**, verbale di avvenuto sopralluogo preventivo dei luoghi oggetto dell'affidamento.

12.6. il patto di integrità regolarmente siglato dall'impresa con firma digitale;

12.7. DGUE elettronico da compilando seguendo le istruzioni di cui al seguente link: <file:///C:/Users/d.moi/Downloads/esp-d-request.pdf>

12.8. **allegato B** – vedi paragrafo 11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

12.6. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

12.7. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

12.8. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

12.9. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

12.10. ► dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

12.11. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

15 c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

12.12. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

12.13. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

12.14. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

12.15. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

12.16. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

12.17. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

15. Procedura di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. mediante commissione di gara all'uopo costituita nelle forme e nei modi indicati dalla normativa vigente in materia.

I punteggi verranno così ripartiti:

(offerta tecnica - max punti 70) / prezzo (offerta economica - max punti 30).

15.1. Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP, sulla base della documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 11, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- 1) quanto al requisito relativo ai fatturati specifici di cui al precedente paragrafo, attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi:

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

ii. se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

15.2 - Valutazione della busta virtuale offerta tecnica

La commissione di gara all'uopo costituita procederà alla valutazione dell'offerta tecnica secondo i criteri di seguito indicati.

Al fine della valutazione dell'offerta tecnica e dell'attribuzione dei punteggi previsti per i parametri di valutazione ed i valori ponderali di seguito indicati, nella BUSTA TECNICA dovranno essere inseriti, pena l'esclusione dalla procedura:

- **una relazione per un numero massimo di n. 20 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman carattere 11, suddivisa in sezioni ciascuna intitolata come riportato nella griglia sotto indicata e redatta con le modalità ivi previste.** In caso di ATI l'offerta dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte del raggruppamento a pena di esclusione. Per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice opererà in sedute riservate. Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO		<u>MAX 15 PUNTI</u>
Descrizione del modello organizzativo gestionale, con particolare attenzione alla definizione dei ruoli, alle specifiche competenze professionali e alle procedure adottate a garanzia delle disposizioni richieste nel capitolato.	Coerenza del modello organizzativo gestionale con le finalità dell'appalto	MAX 5 PUNTI
	Adeguatezza delle professionalità impiegate per il coordinamento e la gestione dell'appalto e relativa assegnazione di ruoli e responsabilità delle varie aree operative	MAX 5 PUNTI
	Modalità e tempistiche di sostituzione del personale, compatibilmente alle attività svolte nei diversi presidi;	<u>MAX 5 PUNTI</u>
CERTIFICAZIONI		<u>MAX 2 PUNTI</u>
Possesso di certificazione di un sistema di qualità aziendale ISO 9001:2008 rilasciata da		punti 1 per ogni certificazione

<p>organismi accreditati con indicazione del nominativo del soggetto che ha rilasciato la certificazione, il numero e la data del rilascio e ulteriori certificazioni di qualità.</p>		
<p><u>ESPERIENZA NEL SETTORE</u></p>		<p><u>MAX 3 PUNTI</u></p>
<p>La Commissione attribuirà dei punteggi in base all'esperienza maturata in relazione ai servizi di pulizia prestati oltre al periodo dichiarato come requisito di ordine speciale.</p> <p>Indicare i periodi.</p> <p><u>Non verrà attribuito alcun punteggio per frazioni di anno inferiori a mesi 6 (sei)</u></p>		<p>Punti 1 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi</p>
<p><u>CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO</u></p>		<p><u>MAX PUNTI 20</u></p>
<p>Metodologie e strumenti adottati per la verifica aziendale della qualità nel servizio di pulizia, della rispondenza delle attività svolte rispetto alle prescrizioni contrattuali e le modalità di comunicazione delle verifiche effettuate alla Stazione Appaltante.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare una dettagliata</p>	<p>- metodologie e strumenti che garantiscano l'accertamento dell'effettività della prestazione, di eventuali disservizi e che prevedano la comunicazione delle informazioni alla Stazione Appaltante;</p>	<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>
	<p>- strumenti e soluzioni mirate a ripristinare tempestivamente i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni;</p>	<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>

<p>descrizione del sistema di autocontrollo per garantire la corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio nonché la qualità delle prestazioni rese. Il concorrente dovrà effettuare controlli sia delle prestazioni (autocontrollo qualità) che delle presenze e degli orari sui vari posti di lavoro (autocontrollo organizzativo).</p>	<p>- frequenza e modalità di esecuzione delle verifiche di qualità.</p>	<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>
	<p>- strumenti per il rilevamento delle presenze del personale impiegato</p>	<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>
<p><u>INTERVENTI URGENTI E A CHIAMATA</u></p>		<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>
<p>Descrizione dell'organizzazione prevista per far fronte alle situazioni di emergenza, per interventi urgenti e a chiamata da eseguirsi in giornata. Risposta in termini di velocità nell'avvio dell'intervento risolutivo della richiesta di intervento;</p>		<p><u>MAX 5 PUNTI</u></p>
<p><u>OFFERTE MIGLIORATIVE ED INNOVATIVE</u></p>		<p><u>MAX 10 PUNTI</u></p>
<p>Disponibilità a fornire nel corso del contratto servizi e ore aggiuntive rispetto alle prescrizioni previste nel capitolato.</p>	<p>Da 1 a 10 ore extra</p>	<p>punti 1</p>
	<p>Da 11 a 20 ore extra</p>	<p>punti 2</p>
	<p>Da 21 a 30 ore extra</p>	<p>punti 3</p>
	<p>Da 31 a 40 ore extra</p>	<p>punti 4</p>

	Da 41 a 50 ore extra	punti 5	
<p>Interventi innovativi e/o migliorativi del servizio rispetto a quelli previsti nel capitolato. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti, dunque non compresi nelle attività previste dal capitolato, e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori, ma solamente come valore aggiunto. I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità.</p>		Max punti 5	
<p><u>CLAUSOLA SOCIALE</u> <u>(Assorbimento del personale impiegato presso la ditta che attualmente effettua il servizio di pulizia)</u></p>		<u>Max punti 5</u>	
<p>In caso di aggiudicazione – ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50 /2016 come modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 56/2017 l’aggiudicatario si impegna ad assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i</p>		<u>100%</u>	<u>Punti 5</u>

<p>lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative necessarie per l'esecuzione del servizio, nelle misure indicate nella colonna a fianco.</p>		<p><u>50%</u></p>	<p><u>Punti 2</u></p>
<p><u>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL SERVIZIO</u></p>		<p><u>MAX 10 punti</u></p>	
<p>Proposte per migliorare l'impatto ambientale</p>		<p>Riduzione prodotti usa e getta e loro sostituzione con prodotti riusabili/riciclabili con particolare riferimento ai contenitori dei detersivi</p>	<p><u>Max punti 5</u></p>
		<p>Proposta di differenziazione rifiuti nei presidi oggetto del servizio</p>	<p><u>Max punti 5</u></p>

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad 5 da parte di ciascun commissario determinato secondo la seguente tabella :

Punteggio	Giudizio	Criterio di giudizio
5	Eccellente	Si esclude la possibilità di migliori soluzioni
4	Ottimo	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
3	Buono	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle soluzioni ottimali
2	Discreto	Aspetti positivi apprezzabili
1	Sufficiente	Aspetti positivi esigui
0	Insufficiente	Aspetti positivi irrilevanti

Saranno ammesse alla fase di valutazione economica le sole ditte che avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 su un massimo di 70 punti attribuibili nell'Offerta

Valutazione dell'offerta economica

si procederà all'aggiudicazione col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attribuendo il punteggio massimo di 30 punti nel modo seguente:

1. Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà offerto il miglior prezzo.
2. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = \frac{30 \times (B - O_n)}{(B - O_{max})}$$

Ove:

P = punteggio del concorrente

B = prezzo a base d'asta

Omax = prezzo più basso offerta nella gara

On = prezzo d'offerta del concorrente

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara e quindi pari ad € 9,52 (e comunque non superiore a 5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario intestato al Comune di Setzu; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l'oggetto della lettera d'invito) ed il CIG di riferimento.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

17. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei dati dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi; esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Barumini, 13 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Cinzia Corona